

DELIBERA N. 280/21/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
(PD) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTA la nota del 2 settembre 2021 (prot. n. 0350531) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta (Pd) a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Stefano Devisoni in data 26 agosto 2021, in qualità di segretario della sezione locale di “Fratelli d'Italia”, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta in relazione alle seguenti iniziative di comunicazione “1) pubblicazione su un quotidiano di articolo relativo ad una iniziativa dell'Amministrazione comunale [...]; 2) pubblicazione nella pagina Facebook

istituzionale del Comune di un post relativo alla iniziativa di cui al punto 1; 3) video apparso sulla pagina Facebook di un Assessore comunale, relativo alla iniziativa di cui al punto 1; 4) pubblicazione nella pagina Facebook istituzionale del Comune di un post relativo ad un evento locale, con indicazione del nominativo del Vice Sindaco reggente”. In particolare, il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9 comma 1 della legge n. 28/2000 con riferimento alla diffusione del video di un Assessore comunale e alla pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di un *post* relativo ad un evento locale per mancanza del requisito di impersonalità;

ESAMINATA la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione del 26 agosto 2021 e, in particolare, la nota del 1° settembre 2021, con la quale il Vice Sindaco reggente di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha trasmesso, seppur oltre il termine assegnato dal Comitato, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- con riguardo *“alla pubblicazione su un quotidiano locale di un articolo in merito ad un’iniziativa dell’amministrazione comunale si rileva che l’ente non è responsabile degli articoli che vengono pubblicati dai vari quotidiani”*;

- *“in merito alla pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di un post”* relativo all’iniziativa *“Mammografie ed ecografie gratuite”* viene precisato che *“era necessario pubblicizzare il progetto con il post segnalato, al fine di raccogliere adesioni per i test diagnostici”*;

- con riferimento al *“video apparso sulla pagine Facebook di un assessore Comunale [...] si tratta di un video personale pubblicato su un profilo personale e non di un video istituzionale pubblicato su un profilo istituzionale”*;

- *“in merito alla pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di un post relativo ad un evento locale, nel quale è riportato il nome del Vice Sindaco reggente, si provvederà quanto prima a modificare il post, rimuovendo qualsiasi riferimento al Vice Sindaco”*;

PRESA VISIONE dei *post* pubblicati in data 21 e 22 agosto 2021 sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Carmignano di Brenta che riportano il logo dell’ente relativi, rispettivamente, all’iniziativa *“Mammografia ed ecografia gratuite”* e al compleanno di una cittadina, ancora accessibili al momento della conclusione dell’istruttoria, del video in cui l’Assessore Elisa Paiusco diffonde informazioni sulla campagna di prevenzione del tumore al seno a Carmignano di Brenta e di copia dell’articolo pubblicato su un quotidiano dal titolo *“Tumori al seno, il Comune promuove la prevenzione per le giovani donne”*, allegati alla segnalazione;

VISTE le note del 9 settembre 2021 (prot.lli 0358826, 0358837 e 0358900) con le quali il Comitato per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti degli ulteriori accertamenti istruttori svolti a seguito delle successive segnalazioni presentate dal Sig. Stefano Devisoni nelle date 1°, 2 e 4 settembre 2021 nei confronti del Comune di

Carmignano di Brenta (Pd) per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, con la seconda segnalazione (1° settembre 2021) viene segnalata la diffusione da parte dell'amministrazione comunale di un avviso relativo all'inaugurazione di un nuovo centro di raccolta prevista per il 3 settembre 2021 e con riferimento a tale iniziativa il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 *“per carenza del requisito di impersonalità in quanto è stato indicato l'assessorato di riferimento”*. La terza segnalazione (2 settembre 2021) ha ad oggetto la diffusione di un avviso di un incontro di presentazione di una iniziativa rivolta agli over 60 e per tale fattispecie il Comitato ha proposto l'archiviazione della segnalazione ritenendo sussistenti i requisiti di indispensabilità ed impersonalità della comunicazione effettuata. Con riguardo alla quarta segnalazione (4 settembre 2021) relativa alla presenza del Vice Sindaco in un servizio giornalistico diffuso da un'emittente televisiva locale, il Comitato ha ritenuto di archiviare gli atti e di non richiedere le controdeduzioni al Comune di Carmignano di Brenta in quanto la condotta segnalata non è stata posta in essere dall'amministrazione comunale ma da un'emittente televisiva;

ESAMINATA la documentazione istruttoria allegata alle predette note, ed in particolare le controdeduzioni fatte pervenire dal Comune di Carmignano di Brenta a seguito delle contestazioni del Comitato relative alla seconda e alla terza segnalazione. Con riferimento alla seconda segnalazione, il Vice Sindaco reggente Eric Pasqualon ha rilevato che *“l'Amministrazione Comunale ha informato e comunicato alla cittadinanza, solamente tramite la pagina Facebook del Comune di Carmignano di Brenta, in forma anonima e senza riferimento ai componenti della stessa Amministrazione Comunale, dell'inaugurazione del nuovo centro di raccolta e, pertanto, dell'attivazione del servizio”*. In merito alla terza segnalazione, il Vice Sindaco ha evidenziato che, per il progetto *“Anziani attivi=Vita in salute [...] era necessario informare i cittadini over 60 dell'inizio delle attività rientranti nel progetto”* e che *“la comunicazione tramite la pagina Facebook istituzionale, di chiaro contenuto prettamente informativo, è stata effettuata in forma anonima, senza riferimento ai componenti dell'Amministrazione Comunale”*;

PRESA VISIONE delle locandine relative all'inaugurazione del 3 settembre del centro di raccolta e al progetto *“Anziani attivi=Vita in salute”*, allegate alle segnalazioni del 1° e del 2 settembre 2021, che risultano pubblicate all'interno di *post* sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente rispettivamente in data 1° e 2 settembre 2021 e ancora accessibili al momento della conclusione dell'istruttoria. Tali *post* e le relative locandine riportano il logo del Comune di Carmignano di Brenta;

RITENUTO per motivi di economia procedimentale di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti avviati dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta (Pd) a seguito delle segnalazioni presentate dal Sig. Stefano Devisoni;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO, pertanto, che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente dei *post* relativi all'iniziativa *“Mammografia ed ecografia gratuite”* e agli auguri per un compleanno di una cittadina, nonché dei *post* con cui sono stati diffuse le locandine relative all'inaugurazione del 3 settembre del centro di raccolta e al progetto *“Anziani attivi=Vita in salute”* costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione da parte del Comune di Carmignano del Brenta dei predetti *post* ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento e alla campagna per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

RILEVATO, quanto alle doglianze riferite alla pubblicazione su un quotidiano della notizia relativa alla campagna di prevenzione del tumore al seno, che tale condotta non integra una violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non ricorrendo una fattispecie di comunicazione istituzionale;

RILEVATO, inoltre, con riferimento al video, oggetto di segnalazione, in cui l'Assessore Elisa Pausco diffonde informazioni sulla campagna di prevenzione del tumore al seno a Carmignano di Brenta, che gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità dell'iniziativa all'amministrazione comunale;

RILEVATO che, anche con riferimento al servizio giornalistico in cui compare il Vice Sindaco Eric Pasqualon, mandato in onda da un'emittente locale, oggetto della quarta segnalazione presentata dal Sig. Stefano Devisoni, non ricorre una fattispecie di comunicazione istituzionale;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Carmignano del Brenta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale "Comune di Carmignano di Brenta" dei *post* relativi all'iniziativa "Mammografia ed ecografia gratuita" (21 agosto 2021) e agli auguri per il compleanno di una cittadina (22 agosto 2021) appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, la pubblicazione della notizia sull'iniziativa "Mammografia ed ecografia gratuita" pur essendo indispensabile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in ragione dell'esigenza di pubblicizzare la campagna di prevenzione del tumore al seno non è impersonale in quanto tale *post* riporta il logo del Comune di Carmignano di Brenta e una foto di alcuni esponenti dell'amministrazione comunale. Con riguardo al *post* pubblicato il 22 agosto 2021 relativo agli auguri dell'amministrazione comunale per il compleanno di una cittadina non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo dell'ente, di un riferimento specifico al Vice Sindaco e alla Giunta e della foto in cui è presente il Vice Sindaco rende il *post* non conforme a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO altresì che le iniziative di comunicazione, oggetto delle successive segnalazioni, effettuate attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente di *post* recanti le locandine relative all'inaugurazione del 3 settembre 2021 del centro di raccolta e al progetto "Anziani attivi=Vita in salute" per il quale è previsto, sempre in data 3 settembre 2021, "un incontro di presentazione" presso la sala consiliare del Comune appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito

dell'impersonalità, la presenza del logo dell'ente rende i *post* non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei *post* oggetto delle segnalazioni presentate dal Sig. Stefano Devisoni integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che la rimozione del "*riferimento al Vice Sindaco*" dal *post* "*relativo ad un evento locale*", cui si fa riferimento nelle controdeduzioni presentate in data 1° settembre 2021 con riferimento alla prima segnalazione, non è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge in quanto il *post* oggetto di segnalazione non è stato rimosso;

RITENUTO, con riferimento agli esiti dell'istruttoria svolta dal Comitato per le comunicazioni del Veneto in merito alla prima segnalazione (nota del 2 settembre 2021 prot. n. 0350531), di condividere la proposta formulata solo limitatamente alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge 28 del 2000 con riferimento alla pubblicazione del *post* del 22 agosto 2021;

RITENUTO, con riguardo agli esiti delle istruttorie relative alla seconda e alla terza segnalazione (note prot. n. 0358826 e n. 0358837 del 9 settembre 2021), di condividere le conclusioni formulate dal Comitato in merito alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale per la pubblicazione del *post* relativo all'inaugurazione del centro di raccolta e di non condividere, invece, la proposta di archiviazione per la pubblicazione del *post* progetto "*Anziani attivi=Vita in salute*";

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, dei *post* oggetto di segnalazione relativi all'iniziativa "*Mammografia ed ecografia gratuita*" (21 agosto 2021), agli auguri per il compleanno di una cittadina (22 agosto 2021), all'inaugurazione del centro di raccolta (1° settembre 2021) e al progetto "*Anziani attivi=Vita in salute*" (2 settembre 2021);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Carmignano di Brenta di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente relativi all'iniziativa "*Mammografia ed ecografia gratuita*" (21 agosto 2021), agli auguri per il compleanno di una cittadina (22 agosto 2021), all'inaugurazione del centro di raccolta (1° settembre 2021) e al progetto "*Anziani attivi=Vita in salute*" (2 settembre 2021) e di rimuovere i post medesimi. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli*" – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Carmignano di Brenta e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba